

(N. 1013)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori DE LUCA Luca, CERABONA, ROFFI, AGOSTINO e VALENZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1955

Norme per l'immissione in ruolo e la ricostruzione della carriera del personale delle Amministrazioni dello Stato, escluso dai benefici di cui alla legge 29 maggio 1939, n. 782, perchè non squadrista.

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge n. 782 del 29 maggio 1939, il governo fascista immise nei ruoli organici di tutte le Amministrazioni dello Stato il personale avventizio, al quale era stata riconosciuta la qualifica di squadrista, con appena sei mesi di servizio effettivo prestato nelle Amministrazioni stesse alla data del mese di marzo 1939. Il rimanente personale, che alla stessa data aveva maturato dieci anni di anzianità venne escluso dai benefici della legge e rimase avventizio.

Purtroppo la iniqua sperequazione creata dal fascismo ancora sussiste nelle pubbliche Amministrazioni, anzi è stata aggravata, in quanto gli ex squadristi che in sede di epurazione avevano dimostrato che il titolo politico a suo tempo esibito era falso, sono stati riconfermati nei ruoli e successivamente promossi.

A dieci anni di distanza dalla caduta del fascismo ancora non si è provveduto ad eliminare una iniquità così manifesta che, fra l'altro, distrugge ogni principio di giustizia sociale, sostanza e base di ogni regime democratico.

Nel febbraio 1949 venne presentato un disegno di legge tendente ad ottenere la integrale parificazione di tutto il personale in servizio alla data del mese di marzo 1939, ma tale disegno di legge è scaduto con la fine della passata legislatura. Su questo disegno di legge, riconosciuto giusto, umano, ed equitativo le Commissioni dell'interno e finanze e tesoro della Camera dei deputati avevano espresso il loro parere favorevole.

In seguito per venire, comunque, incontro alla categoria degli avventizi, in sede di approvazione della legge n. 376 del 5 giugno 1951 relativa al personale avventizio affluito nelle pubbliche Amministrazioni nell'immediato dopoguerra, venne inserito l'articolo 13 che, oltre a lasciare del tutto insoddisfatte le aspettative degli interessati, creò nuove sperequazioni in quanto alcune categorie, tra le quali il personale insegnante, pur avendo uguali diritti vennero escluse dai benefici della legge in parola.

E da considerare, inoltre, che l'articolo 13 della legge n. 376 del 5 giugno 1951 concede ad alcuni impiegati di età molto avanzata la

immissione al grado iniziale della carriera e dopo l'ultimo iscritto, mentre gli ex squadristi, veri o falsi che siano occupano oggi posti direttivi con titoli minori. Il personale interessato ha già superato i 50 anni e molti, combattenti e mutilati della guerra 1915-18, sono prossimi ai 60. Nessuna probabilità hanno costoro di poter ascendere nelle carriere ed è con terrore che vedono avvicinarsi il giorno in cui saranno collocati in pensione, con una somma irrisoria dopo avere onestamente servito lo Stato.

Nessun esame hanno sostenuto gli ex squadristi per raggiungere le attuali posizioni di carriera, ed il decreto-legge n. 317 del 19 lu-

glio 1950 ha già concesso l'immissione senza esame nei ruoli organici della Pubblica istruzione delle insegnanti vedove di guerra in servizio da appena tre anni.

Il presente disegno di legge, pertanto, mira ad eliminare una ingiusta ed annosa sperequazione, che si trascina dal 1939 e che colpisce decine di migliaia di pubblici funzionari.

Per non danneggiare il resto del personale si può fare ricorso ad un ruolo speciale parallelo ed equivalente allo ordinario da esaurirsi naturalmente.

Tutto ciò premesso e considerato crediamo che il presente disegno di legge possa e debba essere approvato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il personale avventizio, comunque assunto o denominato, compreso quello che ha già usufruito dei benefici di cui all'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, nonchè il personale insegnante di ogni ordine e grado in servizio nelle Amministrazioni dello Stato da data anteriore al 23 marzo 1939 è equiparato a tutti gli effetti, a parità di titoli, con pari anzianità ed in soprannumero all'attuale grado raggiunto dagli ex squadristi del 1939 nella stessa Amministrazione.

La graduatoria di merito sarà effettuata secondo l'anzianità di servizio, le qualifiche annuali, i titoli di studio specifici e superiori, i meriti combattentistici e le decorazioni, nonchè secondo le altre norme in vigore.

Art. 2.

Il personale di cui al precedente articolo sarà inquadrato in un ruolo speciale parallelo ed equivalente a quello ordinario da esaurirsi naturalmente.

Art. 3.

Per le promozioni ai gradi superiori, si provvederà parallelamente alle promozioni concesse agli ex squadristi rimasti nei ruoli ordinari con pari titolo.

Art. 4.

I benefici di cui alla presente legge avranno decorrenza dal 1° gennaio 1955.